

## **Cassazione, Sez I Civile sentenza n. 5537, del 13 aprile 2001**

In linea di principio, i matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri hanno immediata validità nel nostro ordinamento qualora risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera, assumendo in tal caso la trascrizione dell'atto matrimoniale carattere meramente certificativo e dichiarativo del vincolo contratto.

Peraltro, nell'ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato e alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana, l'atto di matrimonio non perde la sua validità fino a quando non venga impugnato per una delle ragioni previste dall'art. 117 Cod. Civ. e non intervenga una pronuncia di nullità o di annullamento del matrimonio.